

Massimo Nardoza

Tradizione romanistica e nuove dimensioni del sapere giuridico

(a proposito di Laura Solidoro Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo. I. Dal crollo dell'Impero romano d'Occidente alla formazione dello ius commune. Lezioni*, Torino, Giappichelli, 2011² e *II. Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne. Lezioni*, Torino, Giappichelli, 2010²)

1. Il lavoro di Laura Solidoro Maruotti “*La tradizione romanistica nel diritto europeo*” punta ad enucleare coerentemente e lucidamente alcuni nodi tematici, presupponendo della scienza giuridica una vocazione europea e proponendo indicazioni che suscitano nel lettore domande cruciali.

In questa seconda edizione, il disegno unitario che la ispira, arricchisce il quadro in cui vengono a comporsi le elaborazioni medievali e la recezione del diritto romano comune¹. Una siffatta complessità di orizzonte, in cui la mole di informazione si congiunge, oltretutto adeguatamente, con il rigore dell'impianto, è affrontata attraverso una precisa ed esplicita scelta, sorretta non solo da motivazioni ‘scientifiche’, le quali non possono che sollecitare una rappresentazione il più possibile ricca e diversificata della realtà storico-culturale, ma anche da intenti ‘educativi’: da una ‘educazione’ convinta del carattere stimolante e formativo dell'impegno scientifico².

Queste ‘lezioni’ rendono così possibile una lettura d'insieme (l'unica qui riassumibile) nella misura in cui tornano a proporsi con evidenza, nel vivo della trattazione, i grandi temi che costellano quella *tradizione romanistica* cui i due volumi sono dedicati.

L'analisi della tradizione romanistica coinvolge non soltanto l'individuazione e la discussione delle sue fonti dottrinali e delle sue conclusioni speculative, ma, soprattutto, il suo disporsi come complessivo modo d'essere di una intera epoca storica, così che non è

¹ Sul volume I, che apparve nel 2001, v. L. Capogrossi-Colognesi, *Diritto romano, diritti europei, storia della scienza giuridica e la didattica nelle nostre Università*, in “BIDR”, 101-102 (1998-1999) [pubblicato nel 2005], pp. 745 ss.

² In questo senso la Solidoro affronta la questione storiografica centrale della tradizione romanistica: un abito culturale che ha sempre costituito un elemento di tensione con le dinamiche giuridiche e che per lo storico del diritto rappresenta un fondo comune del patrimonio culturale della scienza giuridica (su questa tradizione il riferimento immediato è a R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, *passim*, in particolare pp. 464 ss.). La tradizione trionfa in determinate situazioni storiche e trionfa innervandosi in quella generale combinazione di transazioni simboliche che definiamo in maniera lata *cultura romanistica*, contenitore e contenuto della realtà giuridica che è l'elemento riconoscibile di differenziazione [sul punto v. le riflessioni di M. Bretone, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Bari 2004³, pp. 268 ss. e gli esempi che egli apporta relativamente al profilo formale e contenutistico dell'esperienza giuridica romana, all'apporto originale e creativo (del tutto distaccato dalle tradizioni precedenti) dei giuristi medievali e sull'abusato uso opportunistico del diritto romano]. Indubbiamente alcune questioni sembrano perpetuarsi quasi costantemente in tutte le esperienze e i periodi storici, alcune *idee* sembrano ripresentarsi in forme diverse ma sostanzialmente con la stessa capacità di indicare un nucleo problematico durevole: ricorrenze tematiche accomunate da un riferimento ad una rappresentazione, o meglio ad un *atto* di rappresentazione, che, però, nel loro emergere e nel loro consolidarsi nel tempo rendono palese la loro eterogeneità (sulla difficoltà ad individuare un'unica tradizione romanistica v. P. Cappellini, *Dal diritto romano al diritto privato moderno*, nel volume collettaneo a cura di A. Schiavone, *Diritto privato romano. Un profilo storico*, Torino 2003, p. 453 s.).

possibile limitarne la portata entro comparti descrittivi settoriali, ognuno teso, in maggiore o minore misura, a denunciare labilità di genealogie o infecondità di teorie, ma occorre afferrare le possibili connessioni in un contesto di storia della cultura giuridica, dove l'elemento della giuridicità viene ad assumere accanto ad altri, una valenza significativa.

Questa privilegiata chiave di accesso rende ragione della particolare struttura dei due volumi, i quali rappresentano, nella forma del corso di lezioni, una storia complessiva della tradizione romanistica, e giustifica anche il particolare punto di vista da noi qui prescelto, giacché – oltre al caratteristico modo di procedere della riflessione della Solidoro, sul quale si dirà qualcosa di specifico nel prosieguo – è implicita la consapevolezza di diverse genealogie dell'esperienza medievale e moderna, le quali oltre ad aver una diversa storia, presuppongono un divergente profilo teorico della storicità.

Che non si debba assolutamente considerare la storia del diritto come un surrogato di ideologie o di precetti, è del tutto auspicabile, specialmente quando la scienza giuridica, le sue metodologie e i suoi contenuti, si volgono a un delimitato compito di terapia dialogica che sia precipuamente orientata ad una più aperta e plausibile comprensione del 'giuridico', delle sue contraddittorie manifestazioni e che riduca, dunque, in misura maggiore o minore, gli elementi di conflittualità. Quando questa complessità riguarda non più lo studioso isolato, ma le strutture di interazione sociale e le forme della cultura, delle molteplici culture, bisogna ancor più guardarsi da schematismi disciplinari del tutto inutili, e probabilmente anche dannosi, dinanzi a realtà così articolate.

L'indagine storica si scrolla di dosso la connotazione antiquaria e intraprende coraggiosamente una riscoperta delle proprie radici sapienziali.

La questione si dovrebbe porre non solo rispetto all'“identità” e al ruolo del giurista nella prospettiva europea, ma anche all'intero Occidente di cui essa è matrice, nell'attuale contesto storico, segnato dalla fine del bipolarismo e dall'irrompere di nuovi, drammatici conflitti planetari.

Sembra che in questa direzione possa muovere la prospettiva di un approccio interdisciplinare inteso come rivendicazione di autonomia e di pari dignità delle diverse identità storico-culturali e nazionali. I contenuti, i metodi, le modalità di interazione tra i saperi, che la storiografia giuridica può mettere in campo, non costituiscono soltanto uno dei possibili tracciati di un indispensabile nuovo *curriculum* formativo per operatori e fruitori di pratiche giuridiche, ma possono anche costituire un antidoto critico alle fenomenologie invadenti di un pensiero unico che si manifesta sempre più come volontà di produzione, gestazione e controllo dei saperi, delle conoscenze e delle informazioni. Tuttavia, pur nel breve spazio di una recensione, tenterò di argomentare il convincimento che una visuale storicistica, la sua ispirazione teorica e le sue pratiche possono oggi, se non presumere di offrire soluzioni, almeno suscitare una discussione ed un incontro dialogico protesi a rielaborare concetti e forme di pensiero che prediligano un tono critico e problematico nell'analisi e nella diagnosi, oltre che una visione alternativa e trasformativa nella prognosi e nella terapia.

2. Possiamo iniziare dalla trattazione problematica dell'esperienza giuridica medievale, dove occorre sottolineare le rilevanti difficoltà di un 'assetto' che vale soltanto in termini generali e orientativi. La letteratura sul passaggio dal crollo dell'impero romano d'occidente alla formazione dello *ius commune* ha subito, per lungo tempo, il forte condizionamento di essere la zona di delimitazione di due assetti disciplinari diversi, la romanistica e la giusmedievalistica giuridica (diversi nei metodi e nella concezione del

diritto³). È un punto importante, in ordine al quale la Solidoro avverte l'esigenza di stabilire che questo passaggio si collega, quale elemento fondamentale delle esperienze successive, non agli atteggiamenti classicistici dell'impero d'oriente, ma a quelle forme che l'esperienza giuridica romana aveva assunto all'epoca e nell'ambiente del frazionamento dell'impero d'occidente nei regni barbarici. Così ancora oggi, con un ideale collegamento a Savigny, la storia della formazione dello *ius commune* non può che iniziare da uno sguardo a quelle vicende⁴. Si colgono, quindi, a partire dall'assetto alto-medievale immagini e assunti interpretativi anche fortemente differenziati: assunti interpretativi legati alla straordinaria longevità di antiche tradizioni (per quanto rivisitate e aggiornate, ma ancora riconoscibili in alcuni loro tratti originari) oppure restii a distaccarsi dall'idea antica di un ordine 'romanistico', ma pronti a ridefinirne originalmente le caratteristiche e i contenuti, pienamente accreditabili, ormai, come '*ius commune*'. Si pensi, da un lato, alla prolungata vitalità della dialettica aristotelica (di cui la Solidoro tiene opportunamente conto⁵) e, dall'altro lato, alla lettura delle fonti romane nell'elaborazione dei commentatori medievali: una lettura, puntualmente analizzata dal nostro corso di lezioni, estranea alla sistematica dei giuristi romani e proprio per questo originale⁶.

Occorre osservare, al riguardo, che la periodizzazione dei fenomeni presi in esame e l'identificazione di quali siano stati gli effetti dei processi di elaborazione dottrinale in rapporto alla cultura giuridica medievale, costituiscono questioni ancora non risolte da parte della storiografia. Per esempio, l'aspetto della subordinazione della "legge" al "principe"⁷ se ridisegna le relazioni tra "*iura propria*", "*ius commune*" e "*interpretatio*" dei giuristi, induce questi ultimi ad approntare soluzioni normative differenti da quelle del periodo precedente, con un conseguente mutamento di concezione scientifica da parte dei giuristi nella stesura dei loro testi dottrinali, volti a legittimare il fondamento applicativo delle prassi amministrative⁸.

Le vicende del diritto comune sono considerate dalla Solidoro come espressione essenziale dell'esperienza giuridica dei secoli dall'XI al XIV, che racchiudono la storia della civiltà comunale e rinascimentale europea: un periodo, quindi, essenzialmente nuovo rispetto al passato e in cui le forze storiche si agitano intensamente. Fra le realizzazioni di quei secoli la Solidoro indica le trasformazioni della società medievale, lo svilupparsi delle

³ Sulla contrapposizione tra romanisti e storici del diritto v. I. Biocchi, *Presentazione* a P. Caroni, *La solitudine dello storico del diritto*, Milano 2009, pp. 1 ss.

⁴ L. Solidoro Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, I, *Dal crollo dell'Impero romano d'Occidente alla formazione dello ius commune. Lezioni*, Torino 2011², pp. 1 ss.

⁵ *Ivi*, I, cit., pp. 112 ss.; utili approfondimenti si ricavano da N. Horn, *Philosophie in der Jurisprudenz der Kommentatoren: Baldus philosophus*, in "Jus Commune", 1 (1967), pp. 104 ss.; adde D. Segoloni, «*Practica*», «*Practicus*», «*Practicare*» in Bartolo e in Baldo, in *L'educazione giuridica. II. Profili storici*, a cura di A. Giuliani e N. Picardi, Perugia 1979, pp. 52 ss.

⁶ *Ivi*, I, cit., p. 118 s.

⁷ Relativamente alla questione del rapporto "principe" e statuti, v. G. P. Massetto, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, nel volume collettaneo *Milan et les États bourguignons: deux ensemble politiques princiers entre Moyen âge et Renaissance*, a cura di J.-M. Cauchies, Bâle 1988, pp. 58 ss.

⁸ Sul punto v. E. Cortese, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, nel volume *Legge, giudici, giuristi, Atti del Convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981*, Milano 1982, pp. 93 ss., spec. p. 110, ora in *Id.*, *Scritti*, a cura di I. Biocchi e U. Petronio, Spoleto 1999, I, pp. 708 ss., il quale ha individuato una *scienza di giudici*, che proviene dalla riflessione pratica e forense, e presenta – in concorrenza, ma non in alternativa con la ricerca dottorale – "un quadro di scrittori significativi che non sono docenti, o che lo sono ma si spogliano delle vesti accademiche, per parlare fuori della scuola".

istituzioni nelle sue entità giuridiche e sociali, nonché il determinarsi di forme di cultura giuridica, richiamantesi a Roma⁹. L'accorpamento dei possessi in masse più compatte¹⁰; la distinzione tra potere sulle persone e possesso delle cose, tra aspetti pubblicistici e privatistici, la definizione di obblighi e oneri sia dei vassalli che dei contadini¹¹, l'unificazione dei poteri in un territorio¹², sono tutte tendenze fondamentali di un movimento che contraddistinguerà questa età e che porterà, in prospettiva, alla formazione dello Stato moderno.

Il raffronto tra ciò che ora comprendiamo del mondo giuridico medievale e ciò che ora travisiamo, perché lo leggiamo attraverso la lente di ciò che ci è rimasto, diventa allora l'operazione più difficile e complessa di un confronto con la *diversità* epocale, un lavoro di *scavo* dove gli oggetti vanno reinseriti nel loro originario ambiente funzionale e non meramente riutilizzati. La Solidoro mostra consapevolezza che ciò che ha complicato queste operazioni è la *storicità* dell'incontro, perché l'incontro avviene in un determinato spazio e tempo che non possono essere elusi ponendosi al di fuori di essi, ed in ogni *incontro* ci troviamo di fronte a due possibilità: il dialogo, la *fusione di orizzonti*, l'accettazione della originalità dell'assetto medievale, ovvero il rigetto di quelle proposte, il fraintendimento, che può avvenire attraverso quegli stessi strumenti apparentemente egualitari con cui tentiamo di *comprenderle* nel linguaggio e nelle categorie proprie del romanista¹³.

Ciò che rende suggestiva una lettura d'insieme del corso della Solidoro è la possibilità, che esso offre, di cogliere le molteplici componenti tematiche che ruotano intorno al concetto di diritto comune e di assistere alla loro complicazione e sedimentazione storica. Si pensi al problema affrontato della sistematica dei giuristi, efficacemente sintetizzato

⁹ L. Solidoro Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, I, cit., pp. 53 ss.

¹⁰ *Ivi*, I, cit., pp. 216 ss.

¹¹ *Ivi*, I, cit., p. 219 s.

¹² *Ivi*, I, cit., pp. 265 ss.

¹³ Nelle pagine della Solidoro che affrontano la tematica del diritto comune, si avverte l'allineamento alle posizioni consolidate della storiografia medievale, sulle cui tendenze v. E. Conte, «*Storicità del diritto*». *Nuovo e vecchio nella storiografia giuridica attuale*, in "Storica", 22 (2002), pp. 135 ss. e sul dibattito sulla validità ed estensione del concetto di 'diritto comune', v. A. Padoa Schioppa, *Giuristi e ceto forense*, in *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003 e M. Ascheri, *I diritti del medioevo italiano (sec. XI-XV)*, Roma 2000; in particolare, la Solidoro si richiama alle teorie espresse da Francesco Calasso (specialmente a quanto sostenuto in F. Calasso, *Diritto volgare, diritti romanzzi, diritto comune*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto romano e Storia del Diritto*, II, Milano 1951, pp. 357 ss., poi in Id., *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951, pp. 207 ss., nonché nel suo manuale, *Medioevo del diritto*, Milano 1954), il quale è stato tenace e convinto propugnatore della necessità di rifondare gli studi di storia del diritto dando rilievo al 'diritto comune' quale fenomeno giuridico più significativo del Medioevo, in netta cesura sia con la tradizione dogmatica pandettistica che con quella nazionalistica germanistica ed italianistica. Sugli orientamenti culturali e metodologici della storiografia del diritto medievale nel Novecento, si veda E. Conte, *Storia interna e storia esterna. Il diritto medievale da Francesco Calasso alla fine del XX secolo*, in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", 17 (2006), pp. 299 ss.; F.P. Casavola, *Francesco Calasso: diritto romano e diritto comune*, in "Index", 28 (2000), pp. 79 ss., ora anche in Id., *Sententia legum tra mondo antico e moderno*, II, Napoli 2004, pp. 487 ss.; nonché E. Cortese, *Storia del diritto italiano*, in *Cinquanta anni d'esperienza giuridica in Italia*, Messina-Taormina 3-8 novembre 1981, Milano 1982, pp. 787 ss., in particolare pp. 800 ss. Le proposte di Calasso avevano trovato già nel 1946 entusiastica adesione da parte di B. Paradisi, *Gli studi di storia del diritto italiano nell'ultimo cinquantennio (1895-1945), Idee direttrici e svolgimenti essenziali*, in "Studi Senesi", 60 (1946-47), pp. 710 ss. (ripubbl. con poche modifiche, anche nel titolo, in Id., *Apologia della storia giuridica*, Bologna 1977, pp. 105 ss.). Si veda però G. Cassandro, *Metodologia storica e storia giuridica*, in "Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari", n.s. 9 (1948), pp. 142 ss.; pp. 115 ss.

nell'immagine della ricerca di un "insieme coerente" tra le varie parti di un tutto¹⁴. Nella prima età moderna, secondo la Solidoro, continuerebbe la consolidazione del sistema, sia da parte dei teologi che, anche in seguito alla Riforma protestante, cominciavano a sviluppare una teologia sistematica, sia da parte dei giuristi che, seguendo la logica greca riscoperta dagli Umanisti, cominciavano a organizzare la loro materia in modo sistematico, andando dal generale al particolare¹⁵.

Per valutare se, e in che misura, permanenze e/o rotture siano state effettive, la Solidoro affronta, in una sintesi comparativa, le scuole dottrinali unanimemente riconosciute dalla storiografia come particolarmente innovative. Il fenomeno dell'umanesimo giuridico, movimento culturale che nei suoi sviluppi caratterizza più di qualsiasi altro il periodo considerato (anche se la sua efficacia non ha mai smesso di essere oggetto di discussione), si segnala come chiave di lettura ineludibile per le sue proposte di riforma, sia della dottrina giuridica, sia dell'ordinamento politico.

In ordine all'influenza dell'umanesimo sulla recezione del diritto romano¹⁶, l'autrice è incline a vedere il valore ultimo di ogni rinascenza in una 'reviviscenza interpretativa', che conduce a riscoprire oggettivazioni tramandate o quiescenti, riportandole sull'orizzonte dell'attualità. Le forze storiche fondanti l'esperienza giuridica dell'età moderna, autenticamente europea, non possono essere comprese in una chiave dualistica, che contrapponga diritto romano e diritto nazionale¹⁷. Tale caratteristica sollecita l'autrice a discutere sull'importanza del diverso valore da riconoscersi ai 'fattori di evoluzione' del diritto moderno, presupponendosi una differenza tra scienza giuridica e diritto vivente e, sul piano della dinamica storica, una influenza della prima sulla seconda, come sembra riscontrarsi, in successione temporale, in altri movimenti poco legati al mondo della prassi (ad esempio, la scolastica spagnola e la scuola olandese¹⁸).

Si tratta di problemi con cui evidentemente ha a che fare ogni nuovo lavoro che non intenda fermarsi soltanto alle concettualizzazioni più complessive, ma voglia procedere sui problemi precisi e più limitati di quel diritto privato cui l'attività dei giuristi fu costantemente rivolta. L'abitudine degli storici di determinare, insieme alle continuità, le anticipazioni e gli abbozzi preliminari, ha facile campo, e il solito protagonista della storia del diritto moderno, cioè il movimento per la codificazione, impone fin dal principio il metodo della ricerca di tutto ciò che l'avrebbe reso più probabile. È importante, però, sottolineare come la Solidoro si soffermi sulle dialettiche dell'umanesimo, sui dibattiti metodologici di quell'età, sui suoi tentativi di dare fondazione teorica alla scienza giuridica, mostrando, nella sintesi ricostruttiva, di tenersi distante da quelle vaghe ricostruzioni di atmosfere culturali e quindi da quei fraintendimenti cui espone una storia

¹⁴ L. Solidoro Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, I, cit., pp. 193 ss.

¹⁵ L. Solidoro Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, II, *Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne. Lezioni*, Torino 2010², pp. 15 ss.

¹⁶ Sulla recezione richiamo le belle pagine di U. Santarelli, *Recezione (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Milano 1988, pp. 58 ss. (che non sono citate dalla Solidoro, la quale però si richiama ai lavori di Santarelli sul comodato e sul diritto commerciale); v. pure G. Astuti, *Recezione teorica e applicazione pratica del diritto romano nell'età del rinascimento giuridico*, in *Atti del Colloquio «Le droit romain et sa réception en Europe»*, Varsavia 1978, pp. 32 ss., ora in Id., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, raccolta di scritti a cura di G. Diurni, I, Roma 1984, pp. 239 ss.

¹⁷ L. Solidoro Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, I, cit., pp. 137 ss.

¹⁸ Per i risvolti sulla prassi olandese v. però, E. Schrage, *La scuola elegante olandese*, in "Studi Senesi", 104 (1992), pp. 534 ss.; C. Bersani, *Nonnulla distinctio. Status e ceti nel secolo d'oro delle Province Unite*, Roma 2009.

delle idee¹⁹. L'impianto delle lezioni vuole ricostruire alcuni dei percorsi per cui, all'inizio dell'età moderna, la giurisprudenza viene definendo un proprio orizzonte teorico, come quando si descrivono i tentativi di fondare la scientificità della giurisprudenza in termini logici e metodologici; quelli di definire le ragioni proprie di tale scientificità. E, certo, risponde ad una giusta prospettiva il sottolineare la pluralità di percorsi e di tentativi attraverso i quali si procedette al rinnovamento dell'ordine sistematico.

3. Su questo tema intendiamo soffermarci perché negli ultimi decenni si è enormemente complicato. Non soltanto in quanto nei nostri studi l'approfondimento delle ricerche comporta l'aumento di incertezze e di dubbi in merito a ciò che sembrava definitivamente acquisito²⁰, ma anche per il fatto che, articolandosi la ricerca, le stesse categorie del giudizio storico sull'umanesimo giuridico sono state storicizzate e l'intera storia giuridica moderna ne è risultata arricchita.

In un noto saggio del 1997, Douglas Osler²¹ criticava la visione "teleologica" di uno sviluppo progressivo della cultura giuridica europea, caratterizzato dal succedersi di tappe che avrebbero portato dalla scuola dei commentatori alla scienza giuridica tedesca dell'Ottocento. In quello scritto critico venivano problematizzati alcuni aspetti nodali della storiografia giuridica moderna: il problema della periodizzazione e della continuità/discontinuità tra basso-medioevo e Cinque-Settecento; il formarsi di tradizioni di pensiero e di modelli "nazionali" di legislazione; gli effetti delle divisioni politiche e confessionali sulla cultura giuridica "europea". Negli ultimi decenni, inoltre, sono stati messi in evidenza fonti e problemi in precedenza parzialmente trascurati. Si pensi al rinnovato interesse per i "consilia", le "decisiones" (unitamente al ruolo dei grandi tribunali), nonché alla sempre maggiore attenzione rivolta alla legislazione statutaria e al diritto proprio degli stati regionali²².

¹⁹ Su questi problemi si nota la rielaborazione, da parte della Solidoro, delle ricostruzioni che la storiografia del secolo scorso ha dedicato al problema della "politicizzazione" e "tecnicizzazione" dei giuristi: v. G. Tarello, *Le ideologie della codificazione del secolo XVIII*, Parte I, Genova 1971, pp. 3 ss.; Id., *Storia della cultura giuridica moderna – Assolutismo e codificazione*, Bologna 1976; A. Mazzacane, *Teoria della scienza giuridica e potere politico nelle sistematiche tedesche del secolo XVI*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze 1977, pp. 289 ss.; Id., *Scienza, logica e ideologia nella giurisprudenza tedesca del sec. XVI*, Milano 1971.

²⁰ Per una rassegna della letteratura sull'umanesimo giuridico e sulle conseguenti implicazioni, occorre partire da H.E. Troje, *Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluss des Humanismus*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, hrsg. von H. Coing, Bd. II: *Wissenschaft*, München 1977, pp. 615 ss.

²¹ D. Osler, *The Myth of European Legal History*, in "Rechtshistorisches Journal" 16 (1997), pp. 393 ss. Beninteso, le cautele contro gli anacronismi erano già state auspicate da tempo e in ambienti diversissimi (da Biagio Brugi a Giuseppe Ermini, per citare studiosi pur diversissimi).

²² v. M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989; M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner, *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, Berkeley 1999; G.S. Pene Vidari, *Introduzione. Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana*, in *Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di statuti*, VIII, Firenze 1999; R. Savelli, *Tribunali, "decisiones" e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, nel volume collettaneo *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 397 ss.; sul problema degli statuti v. inoltre, A. Cavanna, *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Atti del convegno di Varenna 1979, Milano 1980, pp. 305 ss.; G. Di Renzo Villata, *Diritto comune e diritto locale nella cultura giuridica lombarda dell'età moderna*, in *Diritto comune e diritti locali*, cit., pp. 331 ss.; G. P. Massetto, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, cit., pp. 54 ss; G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane*, nel volume collettaneo *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 40 ss. Uno degli ambiti relativamente ancora poco studiati, invece, è quello

Non con così profonda forza, invece, la riflessione critica si era manifestata nella storiografia giuridica che, nei primi anni '50 del Novecento, prese a dibattere la questione dell'umanesimo giuridico, i suoi rapporti con l'antichità classica e con il medioevo, la continuità o la frattura. Svalutazioni dell'umanesimo giuridico e della sua originalità non mancarono anche nel corso della seconda metà del Novecento e non soltanto da parte di chi giudicò gli umanisti come meri filologi, incapaci di fondare autonomamente una scienza giuridica e, dunque, del tutto opposti, nello spirito e nella sostanza, ai fondatori autentici del pensiero giuridico moderno che è, al contempo, filosofia e scienza giuridica. Di qui la negazione del nesso tra la rinascita degli studi storici del diritto e il loro successivo incremento.

Ma paragonato al risultato di oggi, cioè all'autentica decostruzione della storia giuridica occidentale, secondo le visuali del nichilismo giuridico²³, possiamo dire che l'attacco di ieri poteva portare scompiglio in qualche studioso, ma non agiva nella profondità delle coscienze, perché non giungeva alla negazione stessa, nella storia giuridica occidentale, di ogni valore. Negando, o variamente attenuando, il concetto che l'umanesimo giuridico avesse posto le premesse del pensiero giuridico moderno, non per questo si negava il pensiero giuridico moderno, in quale maniera fosse sorto e si distinguesse, per qualità e valore, non solo dal medioevo, ma anche dalla stessa epoca romana che, dopo molto tempo, aveva ripreso a far nascere. E quando, invece, con risoluta drasticità, all'età moderna si negava ogni specifico pregio, e per contro vi si coglievano lacerazioni e contrasti, oltre che la perdita dell'unità, era pur sempre a qualche consistente sezione della storia della vicenda che si volgeva lo sguardo, alla ricerca del valore.

Per quanto variamente agguerrite, le negazioni rimasero, in qualche misura, marginali. Non negavano l'intero pensiero giuridico occidentale, nel quale, infatti, consapevolmente si radicavano. E anche per questa loro consapevole appartenenza ad un sostrato di civiltà, fu possibile che gli avversari le meditassero con mente critica, ma serena, e quindi le ricomponessero nel grande quadro unitario che quelle avevano deformato, non distrutto, e che era comunque costituito, nel suo centro, dall'umanesimo giuridico e dal valore dell'*humanitas*.

È noto come, nell'emergere e il primo determinarsi del pensiero giuridico moderno, la riscoperta dei testi romani non significò soltanto la nascita stessa della filologia giuridica, perché fu altresì considerata come il possesso, ormai abbastanza saldo, di una nuova concezione dell'esperienza e della storia giuridica nella quale, con tipico procedimento circolare, si indicò la genesi di quella filologia, di quella riscoperta di testi giuridici antichi, di quella più raffinata e consapevole idea del passato e della sua individualità: così che è a questi due momenti che, in conclusione, la più recente storiografia giuridica invitò a guardare come al vero centro della questione. Con sempre maggiore chiarezza, in effetti, nella storiografia degli anni '50 e '60 del Novecento, la filologia giuridica fu vista come l'aspetto specifico di un rinascere delle scuole giuridiche occidentali; qui, oltre alle

delle dottrine giuridiche nei secoli XVI-XVII in rapporto alle reali pratiche in uso. Si può dire che solo recentemente si è tentato un significativo bilancio (v. I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002).

²³ N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari 2004, sul quale v. le considerazioni di F. Gallo, *Una critica del nichilismo giuridico*, in *Studi per G. Nicosia*, III, Milano 2007, pp. 479 ss. Su questa problematica v. il saggio di L. Garofalo, *Diritto romano e scienza del diritto*, in Id., *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo*, Padova 2008, pp. 167 ss., spec. p. 212.

magistrali pagine di Domenico Maffei²⁴, converrà richiamare anche i lavori di Vincenzo Piano Mortari²⁵, Aldo Mazzacane²⁶, Mario Ascheri²⁷ e Severino Caprioli²⁸, che certamente sono rappresentativi di questa rivendicazione di autonomia della modernità rispetto al Medio Evo e la sua stessa cultura classica, che veniva bensì riscoperta come valore, ma nella riscoperta, si modificava, se addirittura non sia corretto dire che capovolgeva il suo carattere fondamentale di scientificità.

In questo segno la storiografia giuridica ha innalzato la rinascita del diritto romano al vertice del valore. Ciò significò, di volta in volta, scoperta del ruolo del giurista, della sua eccellenza, della sua centralità. Ma significò anche la concezione, operante nel profondo, che quanto era risorto non rappresentava soltanto qualcosa di nuovo, di originale, di irriducibile alla misura del mondo giuridico che pure era stato riguardato come modello e perfezione: rappresentava anche l'idea che la storia del diritto è regolata da una legge di progressivo affinamento culturale e spirituale, e che se niente, in essa e di essa, si perde, ogni cosa per altro si specifica in più larghi orizzonti. È questo, a ben vedere, il tratto fondamentale della storiografia giuridica che, nel corso del Novecento, elaborò, e via via approfondì, il concetto di umanesimo giuridico. L'idea che lo costituisce rappresenta, soprattutto, un atto di fede nel valore della storia, nella sua intrinseca organicità, della quale finanche le fratture, le lacerazioni, gli apparenti regressi, che sembrano romperne la coerenza, costituiscono invece determinazioni, in definitiva, positive e progressive.

4. Un discorso sulla tradizione giuridica europea implica – e di questo il lavoro della Solidoro rappresenta una conferma – un profondo mutamento e rinnovamento dei saperi. Quanto alcuni nuovi percorsi, teorici e pratici, tracciati dalla metodologia storico-giuridica possano e debbano avere incidenza sui metodi e sui profili didattici, formativi e professionali dei giuristi, è agevole comprendere a partire dalla centralità che assume il dato culturale. I problemi dell'organizzazione e regolamentazione sociale possono essere affrontati laddove si instauri una comunicazione libera da vincoli di ogni natura, laddove subentri, cioè, un atteggiamento critico, un atteggiamento, in questo caso, disponibile alla comprensione verso le identità altre, ma anche verso la propria identità culturale. Atteggiamento critico vuole significare disponibilità a mettere in discussione la propria provenienza, fino a toccare (senza lasciarsi andare all'opposto di un astratto sradicamento)

²⁴ D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956.

²⁵ V. Piano Mortari, *Diritto romano e diritto nazionale in Francia nel secolo XVI*, Milano 1962, nonché i saggi raccolti in Id., *Diritto, logica, metodo nel secolo XVI*, Napoli 1978 e Id., *L'umanesimo giuridico a Ginevra*, in "Clio", 24 (1988), pp. 5 ss.

²⁶ A. Mazzacane, *Scienza, logica e ideologia nella giurisprudenza tedesca del sec. XVI*, cit.

²⁷ M. Ascheri, *Saggi sul Diplovatazio*, Milano 1971; Id., *Diritto medievale e moderno. problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 101 ss. [ivi in particolare, l'appendice II al capitolo IV, pp. 146 ss., *Un contributo sulla giurisprudenza umanistica* (= "Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis", 42 (1974), pp. 138 ss.), che recensisce il lavoro di H.E. Troje, *Graeca leguntur. Die Aneignung des byzantinischen Rechts und die Entstehung eines Humanistischen Corpus iuris civilis in der Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts*, Köhn-Wien 1971; sul tema Troje è tornato da ultimo con lo studio "*Crisis digestorum*". *Studien zur historia pandectarum*, Frankfurt am Main 2011]; per una riconsiderazione complessiva v. M. Ascheri, *I giuristi, l'umanesimo e il sistema giuridico dal medioevo all'età moderna*, in *El dret comú i Catalunya (Actes del II.º Simposi Internacional, Barcelona, 31 may-1 juny de 1991)*, Barcelona 1992, pp. 145 ss.

²⁸ S. Caprioli, *Indagini sul Bolognini. Giurisprudenza e filologia nel Quattrocento italiano*, Milano 1969; v. pure Id., *Visite alla Pisana*, in *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre*, Firenze 1986, pp. 37 ss. e Id., *Satura lanx 20. Approssimazioni al Valeriano*, in "Rivista di storia del diritto italiano", 56 (1983), pp. 5 ss.

le stesse matrici genealogiche²⁹ e, dunque, fino a rifiutare ogni dogmatico ed oppressivo etnocentrismo. Ma questo è possibile nella misura in cui, al tempo stesso, non viene ad attenuarsi la rete delle connessioni storiche, biografiche e psicologiche che pongono il giurista nella sua circostanza, nella sua contingenza storica. L'esigenza del pluralismo può essere allora soddisfatta – e costituire, altresì, uno dei momenti qualificanti del dialogo dello storico del diritto con il suo interlocutore – quando si riesca a mantenere il massimo dei punti di contatto con la propria identità e, contestualmente, ad ampliare, modificare e contaminare questi punti nel processo di interazione e comunicazione, insomma nel consapevole e voluto reciproco passaggio tra modelli culturali diversi. Ma questo significa – come intendeva Gino Gorla³⁰ – che anche la maniera di pensare e fondare il concetto di alterità deve rinunciare alla tradizionale ricerca (massimamente idealistica e, in parte, anche meta-teorica) di ciò che esprime l'opposto, il contraddittorio, l'irriducibile rispetto al pensiero. Insomma, lo storico del diritto mette in campo e coinvolge, direttamente o indirettamente, tutta una rete di saperi positivi e particolari, dei quali anche la giurisprudenza pratica e la stessa ermeneutica giuridica devono servirsi, se vogliono essere in grado di affrontare criticamente la complessità del reale attuale. Per questo, allora, la storia del diritto diventa progetto meta-teorico, ma è, deve essere anche articolazione di nuovi saperi: storia e sociologia del diritto, storia della filosofia del diritto, storia degli ordinamenti giuridici, storia e filologia dei linguaggi e delle consuetudini giuridiche.

Prima, dunque, di ogni sua declinazione, la pratica storiografica si pone consapevolmente come «mutamento di paradigma» teorico, giacché la dimensione storico-giuridica mette in campo non soltanto diversi e plurali profili sociologici e antropologici, ma anche differenziate prospettive teoriche. Viene così ad esser bandita ogni pretesa meta-teorica di carattere monoculturale (la lingua del diritto è plurale come

²⁹ Da ultimo (v. E. Stolfi, *La genealogia il potere l'oblio, l'inattuale e l'antico. A proposito di alcune recenti pubblicazioni*, in "Studi senesi", 119 (2007), in particolare pp. 535 ss., ove bibliografia, nonché Id., *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna 2010), il problema della validità della storia giuridica è stato ricondotto alla possibilità di leggere il diritto vigente criticamente, tralasciando il dilemma se sussista un primato storico del diritto romano sul diritto moderno oppure un primato logico del diritto moderno sul diritto romano, ma privilegiando la genealogia delle vicende giuridiche sull'archeologia di tali vicende. Lo storico così può rivitalizzare le categorie giuridiche per non assumerle in senso inevitabilmente ontologico. In questo modo si eviterebbe di adagiarsi su schemi precostituiti, nella convinzione che non solo si debba fuggire da ogni nuova versione, più o meno esplicita, di attualizzazione, ma che lo studio del diritto e delle istituzioni antiche (non solo romane, quindi, ma anche greche) possa rivelarsi maggiormente proficuo, e incisivo nel dialogo con le altre discipline, proprio laddove ne sia valorizzata la dimensione di «inattuale» – nel senso dell'"unzeitgemäß" nietzscheano, ma in una linea di pensiero che molto deve anche alla «grecoità inattuale» di Hannah Arendt e alla «estetica dell'esistenza» (soprattutto) dell'ultimo Foucault. Sul fronte della critica a certi odierni filoni neopandettistici o «storico-comparatistici», v. almeno le osservazioni di G. Falcone, *Ricerca romanistica e formazione del giurista (europeo)*, in "Europa e diritto privato", 2 (2006), pp. 425 ss., in particolare pp. 431 ss. e A. Mazzacane, «Il leone fuggito dal circo»: Pandettistica e diritto comune europeo, in "Index", 29 (2001), pp. 93 ss.

³⁰ G. Gorla, *Ricordi della carriera di un comparatista (dal diritto comparato al diritto comune europeo)*, in *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1980, pp. 1 ss.; Id., *Prolegomeni ad una storia del diritto comparato (e postilla)*, ivi, pp. 877 ss.; Id., *Un centro di studi storico-comparativi sul 'Diritto comune europeo'*, ivi, pp. 901 ss.; Id., *Diritto comparato*, nel volume collettaneo *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, cit., pp. 470 ss. Sulla rilevanza del lavoro di Gorla per la scienza giusmedievalistica e moderna, v. M. Ascheri, *I Grandi Tribunali e la ricerca di Gino Gorla*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 44 (1990), pp. 945 ss. (= nel volume collettaneo *Grandi tribunali e Rota nell'Italia di Antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano 1993, pp. XI ss.).

plurali sono le sue matrici culturali³¹) e si costituisce la prassi di un pensiero che dal riconoscimento del suo limite può aprirsi all'illimitata e tollerante concorrenza degli altri universi culturali. Né va trascurato il fatto che questo interesse storico ha un suo oggetto particolare che tende a distinguere ancor più lo storico del diritto dallo studioso del diritto vigente. Quest'ultimo, infatti, dovrebbe avvertire che, quando voglia comprendere appieno la specificità del proprio campo di osservazione e le ragioni di tale specificità, deve riferirsi alla storia. Ma per lo più lo studioso dei diritti vigenti, quando necessita di fondare il proprio ragionamento sulla storia, è quasi istintivamente (e per consolidata formazione) indotto a riferirsi all'esemplare romano cristallizzato nel *Corpus iuris* giustiniano; così, più volte tralascia l'esperienza medievale e moderna alla quale, eventualmente, si riferisce solo come ad una lettura delle fonti romane, magari non appropriata o fuorviante.

La storia del diritto, dunque, non può fare a meno di misurarsi (nel senso di una sua continua capacità di assimilare o respingere criticamente gli sviluppi del dibattito giuridico contemporaneo) con le acquisizioni culturali, giacché queste intendono presentarsi, in primo luogo, come trasformazione dei paradigmi filosofico-giuridici, come riconoscimento della necessaria pluralizzazione dei luoghi di nascita della scienza giuridica, dei suoi inizi, della pluralizzazione dei suoi metodi e delle sue articolazioni. Tutto questo, allora, riguarda tanto gli esiti teoretici, quanto i profili storici, giacché si possono e devono ridiscutere le fonti e le tradizioni, opere ed autori, anche classici. Per questo, allora, lo studio della tradizione romanistica aspira ad essere il tentativo di superamento di ogni forma di monologo, intendendo proporsi di andare oltre ciò che oggi si manifesta in forme concettuali del tutto consumate dal modificarsi stesso dei termini e dei contenuti con cui si definisce e si comprende una cultura.

L'affermarsi e il consolidarsi di un autonomo ambito di ricerca e di specifiche metodiche, riconducibili al genere degli studi sulla cultura e sul pensiero giuridico moderno³², comportano che l'analisi dei sistemi giuridici si inquadri in uno scenario nel

³¹ v. P. Piovani, *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto*, in *Scritti in onore di A.C. Jemolo*, Milano 1962, ora in Id., *La filosofia del diritto come scienza filosofica*, Milano 1963, pp. 103 ss.; G. Marini, *Il paragone tra diritto e linguaggio nella giurisprudenza romantica*, in "Atti dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere", Firenze 1975, pp. 231 ss., spec. pp. 237 ss.; S. Pugliatti, *Sistema grammaticale e sistema giuridico*, in *Grammatica e diritto*, Milano 1978, pp. 3 ss.; B. Montanari, *Arbitrio normativo e sapere giuridico... a partire da G.F. Puchta*, Milano 1984, pp. 94 ss. e P. Fiorelli, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008.

³² Fondamentali gli studi di Paolo Grossi (v. riassuntivamente la sua voce *Pensiero giuridico* (*Appunti per una 'voce enciclopedica'*), in "Quaderni fiorentini", 17 (1988), pp. 263 ss.); sulla storiografia del pensiero giuridico moderno v. pure I. Birocchi, *La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, nel volume collettaneo a cura di I. Birocchi e A. Mattone, *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del Convegno internazionale di Alghero 2004, Roma 2006, pp. 17 ss.; nonché R. Savelli, *In tema di storia della cultura giuridica moderna: "strade maestre" e "sentieri dimenticati"*, nel volume collettaneo *Scopi e metodi nella storia del diritto e funzione del giurista europeo* (a cura di L. Garofalo), Napoli 2007, pp. 95 ss. In quest'ultimo autore le "metafore della stratigrafia" e dei "sentieri dimenticati" lo inducono a specificare che l'evoluzione dei fenomeni giuridici non avviene soltanto sulla base di una 'progressiva' continuità, in quanto «non meno significative e importanti sono le evenienze caratterizzate dalla discontinuità, dalla diversità, dai conflitti, dagli arretramenti» (*op. cit.* p. 97, corsivi miei). Esplicitamente Savelli puntualizza come lo storico «può fare storia della cultura sia indagando concetti, fenomeni, autori che per antonomasia hanno segnato determinate epoche, sia cercando di comprendere ambienti caratterizzati dalla compresenza di indirizzi ideali tra loro anche molto divergenti» (v. *op. cit.* p. 98, ove si afferma come imprescindibile una valutazione che tenga anche conto di coordinate definibili in senso lato geopolitiche, sulla base dell'insegnamento di A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, p. 568; Id., la relazione al convegno *L'insegnamento della storia del diritto medievale e*

quale sempre più si frammentano i processi analogici e differenziali nell'esame comparato delle dottrine, laddove la storiografia giuridica oltrepassa il tradizionale compito delle narrazioni di oggetti (cioè le elaborazioni giuridiche, i codici, gli istituti) considerati nella loro unicità di fenomeni specificamente contrassegnati da una serie di tratti comuni identitari. Le forme più evidenti di crisi e, in molti casi, di vera e propria conflittualità tra giuristi, generazioni e scuole accademiche, sono individuabili non più o non soltanto nel cosiddetto "scontro tra le scuole" – figura più retorico-ideologica che storicamente e cognitivamente reale – quanto piuttosto nel difficile processo di adattamento e contaminazione di fenomenologie che appartengono ad una medesima configurazione disciplinare e ad una comune morfologia.

La Solidoro ha scelto un percorso complesso per compiere la sua analisi e tracciare qualche ipotesi di risposta: ripercorrere, sulla base dell'assunto che l'Europa è la sua matrice, il lungo processo di costruzione dell'identità giuridica europea, attraverso tutta la vicenda storica e politica dell'occidente, e soprattutto attraverso il pensiero giuridico, ossia l'idea che la scienza giuridica europea costruisce di sé, l'auto-rappresentazione universale, che è anche capacità e volontà di rappresentazione dell'esperienza, del suo spazio e della sua storia.

L'Europa in cui la scienza giuridica è identificata non è spazio armonico ed esente da turbolenze, al contrario è anche lotta, conflitto, forza, potenza del fare, storia e politica.

Queste lezioni della Solidoro si collocano all'interno della consapevolezza che il dibattito sui fondamenti del diritto europeo e sulle sue prospettive interne non può ridursi a ricapitolare genesi, realizzazioni, crisi del processo che faticosamente sta dando forma alle istituzioni politiche. Il puntiglio con cui il radicamento della dimensione giuridica viene ricondotto ad un'idea forte di tradizione ha a che fare con la constatazione che, nel secondo dopoguerra, vi sono state sezioni del ceto dei giuristi che hanno saputo collocarsi più avanti della cultura e che, proprio la debolezza dell'apparato teorico che ne avrebbe dovuto sostenere l'impegno, la tensione utopistica, ha costituito una delle ragioni delle difficoltà di questo processo a radicarsi nella coscienza dei giuristi europei³³. La scienza giuridica odierna è caratterizzata, essenzialmente, dalla pluralità e diversità dei sistemi di norme e valori, dalla convinzione della loro relatività, spinta fino a mettere radicalmente in questione la stessa possibilità di giustificare la validità di norme e valori. Ne è derivata una situazione "ambivalente" di grande insicurezza. Anche la disincantata e razionale assunzione del "pluralismo dei valori", e delle sue estreme conseguenze, sia teoriche che pratiche, ha finito, talvolta, con il condurre al prevalere, nell'orientamento di taluni settori della giurisprudenza, di una razionalità puramente strumentale e utilitaristica, al servizio di interessi particolaristici.

Questa situazione è certamente connessa con le radici stesse della modernità, ma è divenuta sempre più netta e preoccupante nel corso della seconda metà del Novecento, attraverso le catastrofi storiche e culturali, che l'hanno profondamente segnata. È accaduto che il "progetto moderno" di liberare l'uomo dai vincoli delle autorità esteriori e di promuovere il cambiamento della società, in vista della piena realizzazione delle potenzialità e della libertà di ogni uomo, è andato incontro ad esiti drammaticamente

moderno – Strumenti, destinatari, prospettive, Atti dell'incontro di studio Firenze 6-7 novembre 1992 a cura di P. Grossi, Milano 1993, pp. 103 ss., in cui è ribadito il «legittimo pluralismo metodologico nella ricerca scientifica», della inscindibilità della dimensione 'locale', 'cittadina', 'regionale', 'statale', rispetto a quella europea).

³³ L. Solidoro Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, II, cit., pp. 112 ss.

contraddittori. Di fronte a questa crisi, che tocca da vicino i valori umani, il pensiero giuridico non può limitarsi a rispecchiarla, ma deve riproporre la questione di una fondazione razionale del diritto, del riconoscimento di una norma, di una misura universale dell'azione.

Al chiarimento di questa problematica, che riguarda i fondamenti del diritto, può recare un contributo determinante una riflessione storiografica che tenga conto di tutti gli apporti che ad essa possono venire dal pensiero del Novecento: dalle varie forme di storicismo giuridico e di filosofie della cultura giuridica, alle filosofie dell'esperienza e dell'individualità. La riflessione storico-giuridica porta allo scoperto l'intreccio profondo di individuo e comunità, di agire individuale e sociale, e pone perciò già nella dimensione della fenomenologia del sé, questioni di carattere giuridico e filosofico-giuridico. Da questo punto di vista non va sottovalutato lo sforzo di quei giuristi che, pur riconoscendo il carattere di scelta soggettiva dei valori, o la situazionalità storica dei valori, non ritengono però che si possa rinunciare ad una consistenza ontologica dei valori stessi³⁴. Riprendere questo sforzo speculativo, così come ripensare l'eredità delle costruzioni dogmatiche moderne, può costituire una sfida all'apparentemente incontrastato dominio del "nichilismo moderno"³⁵.

I due volumi di lezioni della Solidoro, con il loro forte richiamo all'intreccio di storia giuridica e pensiero, appaiono in una congiuntura in cui, in realtà, lo sforzo di uscire dalle secche del pensiero debole e dalle sistemazioni ideologiche autoreferenziali conosce anche altri protagonisti. La questione che la Solidoro ha ben presente è se e come la ripresa di un pensiero giuridico europeo consapevole di sé e della propria peculiarità possa coniugarsi con la conclusione di un ciclo storico – avvenuta da tempo – che ha privato l'Europa della sua antica centralità e contemporaneamente con l'esigenza di tenersi lontani dalla velleità di una sorta di eurocentrismo intollerante, la cui essenza consisterebbe nell'attribuire in modo unilaterale un valore universale alle proprie proposizioni fondamentali, al proprio sistema di valori. Il tema del rapporto tra diritto nazionale e diritto europeo si riapre così nella nostra epoca³⁶, di fronte ad una nuova e più compiuta presa di coscienza del problema che aveva rappresentato uno degli stimoli fondamentali per l'Europa a ripensare la propria identità agli albori del moderno.

³⁴ v. P. Stein, J. Shand, *I valori giuridici della civiltà occidentale*, Milano 1981; P. Stein, *I fondamenti del diritto europeo*, Milano 1985.

³⁵ L. Solidoro Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, II, cit., pp. 271 ss.

³⁶ Sulla profondità del dibattito v. G. Santucci, *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche*, Bologna 2010; nonché gli interventi di L. Capogrossi Colognesi, *Riflessioni su «i fondamenti del diritto europeo»: un'occasione da non sprecare*, in "Iura", 51 (2000), pp. 1 ss.; Id., *Dieter Nörr e le sfide poste alla romanistica contemporanea*, nel volume collettaneo *Dieter Nörr e la romanistica europea fra XX e XXI secolo, Atti del convegno, Torino 26-27 maggio 2005*, a cura di E. Stolfi, Torino 2006, pp. 93 ss.